

CONVENZIONE

La **Federazione Ginnastica d'Italia** (di seguito: FGI), con sede in Roma, Viale Tiziano, 70, Codice Fiscale 05299330588, nella persona del Presidente pro tempore, Prof. Riccardo Agabio, domiciliato per la carica presso la sede legale della FGI suddetta

e

L'Ente di Promozione Sportiva: **Centro Sportivo Educativo Nazionale** (di seguito: CSEN) con sede in Roma, Via Luigi Bodio 57, Codice Fiscale 80192090589, nella persona del Presidente pro tempore, Prof. Francesco Proietti, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto,

Premesso

A)

che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: CONI), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D.Lgs n° 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;

B)

che il CONI, riconosce Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ancorché con modalità competitive;

C)

che il CONI, ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis del proprio Statuto, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport. A tale scopo è stato elaborato ed approvato dal CONI un Piano Nazionale di Formazione dei Quadri e degli Operatori Sportivi ed un successivo Sistema Nazionale delle Qualifiche - SNAQ - che, attraverso la Scuola dello Sport, prevede la razionalizzazione dei percorsi formativi con meccanismi certi ed una effettiva valorizzazione della cosiddetta formazione permanente;

D)

che la FGI è associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è costituita dalle Società e dalle Associazioni Sportive. Svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito: CIO) e del CONI godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI medesimo;

E)

Che la FGI:

- è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI ed è affiliata alla Federazione Internazionale di Ginnastica e all'Unione Europea di Ginnastica;
- è l'unica rappresentante riconosciuta dagli organismi nazionali ed internazionali suddetti per le attività di Ginnastica;
- persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituibile elemento di promozione della salute;
- ha sempre attuato ed attua il reclutamento, la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadri Tecnici inclusi gli Ufficiali di Gara;

F)

che l' EPS:

- è riconosciuto, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1224 del 15.5.2002;
- è riconosciuto altresì da Ministero dell'Interno, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Registro nazionale delle Associazioni di promozione sociale).

G)

che il CSEN, in accordo con il "Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva" approvato dal Consiglio Nazionale del con deliberazione n. 1427 del 17.12.2010, promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari per tutte le fasce di età e categorie sociali, con finalità formative e ricreative, ancorché con modalità competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie discipline;

H)

che la FGI e il CSEN (di seguito: le Parti) condividono:

- il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività *con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione*;
- la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo. 1 - Norme generali

1.1

Le premesse sono parte integrante della Convenzione. Con la presente Convenzione le Parti intendono realizzare un vero e proprio "patto associativo per lo sviluppo della disciplina", nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali.

1.2

Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie:

- per sviluppare con le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, etc., una comune azione per una più razionale utilizzazione degli impianti sportivi pubblici.

- per la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi
- per favorire la promozione dell'attività sportiva nella Scuola e la piena utilizzazione degli impianti sportivi scolastici.
- per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali della disciplina sportiva del Ginnastica attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni.

1.3

Le Parti si impegnano a dare efficacia reciproca ai provvedimenti disciplinari adottati dai rispettivi Organi di Giustizia nei confronti dei rispettivi tesserati.

1.4

Le parti si impegnano, altresì, a darsi reciproca informazione ed a concordare per quanto possibile linee comuni nei confronti di organizzazioni terze che operano nell'ambito della stessa disciplina.

Articolo. 2 – Attività sportiva

2.1

I termini "Campionati Italiani" e "Campione Italiano"- per tutte le categorie - e, riferiti all'attività internazionale, "Squadra Italiana" o "Nazionale" (Atleti Azzurri)", possono essere utilizzati esclusivamente dalla FGI; il CSEN può utilizzare i termini "Campionati Nazionali CSEN" e "Rappresentativa Nazionale del CSEN".

2.2

Fatta comunque salva la facoltà dell'affiliazione sia con la FGI che con il CSEN, le modalità di reciproca partecipazione dei rispettivi atleti all'attività sportiva organizzata dalle Parti sono le seguenti:

- i tesserati del CSEN possono partecipare a tutti gli effetti alla fase regionale del Campionato di Serie "C" ed al Torneo Allievi/e della sezione Ginnastica Artistica Maschile (GAM), Ginnastica Artistica Femminile (GAF) e Ginnastica Ritmica (GR), inseriti nel Calendario Agonistico della FGI;
- la partecipazione di cui all'art. 1 è subordinata al versamento della quota di iscrizione stabilita dal Comitato Regionale di competenza;
- per quanto non contemplato nel presente punto, vale quanto previsto dalle normative generali e tecniche della FGI.

Articolo. 3 – Attività di Formazione e di Aggiornamento Quadri Tecnici ed Ufficiali di Gara

3.1

La FGI riconosce solo le qualifiche ed i gradi tecnici (inclusi gli Ufficiali di Gara) conseguiti secondo le norme ed i criteri previsti nelle proprie Carte Federali nel rispetto del Piano Nazionale di Formazione dei Quadri operanti nello sport e del successivo Sistema Nazionale delle Qualifiche – SNAQ -.

Il CSEN, qualora organizzi corsi autonomamente, rilascia attestati, qualifiche e gradi tecnici validi nel proprio ambito associativo, salvo il caso in cui tali corsi ed attestati siano espressamente svolti in accordo con la FGI e nel rispetto delle normative federali.

3.2

Le parti si impegnano, altresì, previo accordo del livello interessato, a fornire reciproca assistenza per l'eventuale utilizzo di giudici di gara in proprie manifestazioni a carico del soggetto organizzatore della manifestazione.

3.3

Le modalità di partecipazione dei tesserati del CSEN ai corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dalla FGI sono le seguenti:

- i tesserati del CSEN possono partecipare, in qualità di uditori, ai moduli didattici previsti dal Piano di Formazione dei Quadri Tecnici della FGI;
- la partecipazione di cui all'art. 1 è subordinata al versamento del 50% della quota di iscrizione stabilita dal Comitato Regionale (o 50% del massimale previsto per chi proviene da altri Comitati Regionali);
- il riconoscimento della partecipazione al modulo, ai fini del conseguimento di una qualifica tecnica federale, è subordinato al versamento della prevista quota di iscrizione ed al tesseramento presso la FGI, come stabilito dalla normativa federale vigente;
- per quanto non contemplato nel presente punto, vale quanto previsto dai Regolamenti della FGI.

Articolo. 4 – Iniziative Culturali

4.1

In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali, anche presso le rispettive strutture territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa.

4.2

Per l'organizzazione di dette iniziative verrà costituito, di comune accordo, un Comitato che, in tempo utile, dovrà sottoporre all'approvazione degli organi deliberanti delle Parti interessate i relativi bilanci di previsione e consuntivi delle entrate e delle spese.

Articolo. 5 – Commissioni Paritetiche - Controversie

5.1

Le Parti si impegnano ad affidare ad una Commissione Paritetica - costituita ai vari livelli territoriali in corrispondenza di manifestazioni provinciali, regionali, nazionali - formata da una rappresentanza delle rispettive Commissioni Tecniche, l'incarico di definire, per quanto possibile, i programmi tecnici ed i calendari dell'attività sportiva.

5.2

Le controversie fra le Parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono rimesse alla Giunta Nazionale del CONI.

Articolo. 6 – Durata

6.1

La durata della Convenzione è di due anni dalla data della firma e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno fino al completamento del quadriennio olimpico, qualora non venga disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata da inviare almeno tre mesi prima della data di scadenza.

6.2

Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle Parti, la Convenzione viene annullata immediatamente.

La presente Convenzione si compone di n° 5 pagine.


Roma, 24 APR. 2014

04 LUG. 2014

Il Centro Sportivo Educativo Nazionale

Il Presidente Nazionale

(Prof. Francesco Brogioni)



La Federazione Ginnastica d'Italia

Il Presidente Federale

(Prof. Riccardo Agabio)

